

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA / GUARDIANIA PER LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI ANCONA.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la società FITIST SECURITY S.r.l. – JESI, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania presso le strutture della sede operativa di ANCONA dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in argomento;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell’ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in argomento;
5. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l’eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di

effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2017, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 4. del presente dispositivo;

6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento - allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 15.10.2016 / 31.12.2017, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 297.000,00 I.V.A. esclusa - siano imputati al conto n. 0609010115 "servizi di vigilanza" del bilancio ASUR e resi economicamente coerenti e compatibili, pro - quota, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio - anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e, nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - alla competente Area Dipartimentale Aziendale "Acquisti e Logistica";
8. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Alessandro MARINI)

per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Pierluigi GIULIUCCI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Nadia TORTI)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA / GUARDIANIA PER LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI ANCONA.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 468 in data 09.05.2016;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016 e processo verbale in data 03.10.2016 ad essa allegato.

PREMESSA

Secondo circostanze documentate in atti, l’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania, per le necessità delle strutture della sede operativa di ANCONA.

Il servizio in argomento risulta allo stato individuato nell’ambito delle categorie merceologiche di beni e servizi previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 (*), per le quali le amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.

(*) L’articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, stabilisce che "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A."

Dandosi atto, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l’approvvigionamento del servizio in argomento, e della ulteriore circostanza secondo cui per l’affidamento del servizio stesso, ai sensi del medesimo DPCM 24.12.2015, quale recepito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 468/2016, è necessario ricorrere, oltre le soglie economiche ivi consentite, al Soggetto Aggregatore di riferimento, costituisce oggetto della presente proposta di determina, in assenza allo stato di iniziative attive presso il medesimo Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, l’opportunità di procedere all’approvvigionamento del servizio in argomento secondo le modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 e con nota della Direzione

Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016, che qui si intendono integralmente richiamate, ritenendosi contestualizzati nella presente fattispecie, nel senso di seguito commentato, i presupposti ivi rappresentati.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ED IN LEGITTIMITA'

Non risultando rispettivamente più esercitabili nel caso di specie, secondo circostanze documentate in atti, l'ipotesi della proroga del contratto secondo espressa previsione nel bando di gara iniziale, ovvero l'ipotesi della "ripetizione di servizi analoghi" quale a suo tempo prevista dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2016 sulla base dei presupposti ivi indicati, questa competente Unità Operativa proponente, con nota di protocollo n. 166639|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.09.2016 in allegato al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, ha provveduto, in ordine a quanto operativamente richiesto con la citata nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016, a rappresentare l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in argomento, mediante stipula di un "contratto ponte" (*), da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o di CONSIP S.p.A.

(*) Tale fattispecie, nel senso e per gli effetti declinati nella citata nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016, trae suo presupposto da quanto espressamente previsto, stante il relativo contesto normativo - regolamentare di riferimento, dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016.

Quanto all'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte" secondo i presupposti sopra esplicitati, questa competente Unità Operativa proponente, nell'ambito della citata nota di protocollo n. 166639|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.09.2016, ha provveduto a rappresentare, salvo diverso avviso dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale, l'opportunità di procedere all'affidamento stesso previa operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore del servizio stesso, rappresentato dalla società FITIST SECURITY S.r.l. - JESI, in ragione delle motivazioni esplicitate nella nota stessa, di seguito sinteticamente commentate.

Presupposta la circostanza, esplicitata nelle premesse, secondo cui il DPCM 24.12.2015 - quale recepito con DGRM n. 468/2016 - individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà oltre le quali è necessario ricorrere al Soggetto Aggregatore di riferimento, e dandosi atto che il valore economico / anno del servizio attualmente in essere ed in argomento è quantificato per un valore economico superiore a dette soglie, si ritiene, in relazione al lasso temporale ragionevolmente previsto per l'addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata da parte del medesimo Soggetto Aggregatore, di non prevedere un problematico "passaggio di consegne" dall'operatore economico attualmente esecutore del servizio stesso ad un altro operatore economico.

L'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio per l'eventuale passaggio ad altro operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, appare costituire, in termini di costo tecnico - organizzativo - gestionale, fattispecie di complessità ragionevolmente non compatibile con la limitata durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta, la quale, nel senso esplicitato nella citata nota di protocollo n. 166639|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.09.2016, può intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione del citato Soggetto Aggregatore, per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del "contratto ponte" stesso fino al

31.12.2017.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità del servizio in argomento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del Soggetto Aggregatore appaiono essere costituiti, in termini di costo / beneficio e di impatto sull'organizzazione della Stazione appaltante, dalla non sostenibilità organizzativo - logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start - up e di implementazione del progetto da parte del fornitore stesso.

A quest'ultimo proposito, si intende rappresentare incidentalmente il favorevole andamento del contratto intervenuto nel tempo con detto attuale appaltatore in tutte le sue fasi di esecuzione sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista economico. Il presidio dell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere, intervenuto con la fattiva collaborazione dell'attuale operatore economico esecutore con cui si intende procedere a negoziato per la stipulazione del "contratto ponte" in argomento, ha consentito di realizzare nel tempo una dinamica razionalizzazione delle attività relative allo svolgimento del servizio in contestualità alla ottimizzazione dei percorsi tecnico - logistici idonei a soddisfare le esigenze legate ai diversi mutamenti e contenuti, già adottati e/o ancora in corso, dell'assetto organizzativo delle diverse strutture della sede operativa di ANCONA afferenti a questa Area Vasta.

Tale razionalità gestionale ha consentito di realizzare nel tempo un tendenziale miglioramento dell'andamento economico, ulteriore rispetto a quanto favorevolmente conseguito con l'applicazione delle recenti disposizioni normative in tema di razionalizzazione della spesa sanitaria (*).

(*) Si dà atto incidentalmente in tal senso, che il rapporto contrattuale in essere è stato positivamente e rispettivamente oggetto degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti, tempo per tempo, dalle disposizioni della Legge n. 125/2012 e della Legge n. 125/2015.

In relazione a quanto esplicitato nella citata nota di protocollo n. 166639|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.09.2016 e sopra sinteticamente commentato, la Direzione Amministrativa, con nota di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016, ha provveduto a trasmettere processo verbale dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 03.10.2016, secondo il quale, tra l'altro, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte, si esprime parere favorevole all'avvio della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto.

COMPATIBILITA' ECONOMICA

In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto di cui alla presente proposta di determina, si ritiene che tale quantificazione possa essere allo stato parametrata mediante proiezione dell'andamento di spesa sostenuto e consolidato per il servizio in argomento per il periodo 01.01.2016 / 30.06.2016.

Pertanto, in relazione ad una ipotesi di stipulazione del "contratto ponte" per il periodo 15.10.2016 / 31.12.2017, il valore economico del contratto stesso può intendersi stimato, salvi esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina, per un valore complessivo di € 297.000,00 I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010115 "servizi di vigilanza" del bilancio ASUR e rendersi economicamente coerenti e compatibili, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio - anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e, nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di

budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina;

VISTO l'articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, secondo cui "*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.*";

VISTO, in tal senso, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015;

CONSIDERATA, nel senso commentato nelle premesse, la necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania per le necessità delle strutture della sede operativa di ANCONA dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

CONSIDERATA la circostanza secondo cui il servizio in argomento rientra tra le categorie merceologiche inserite nell'elenco di beni e servizi di cui al citato DPCM 24 dicembre 2015;

DATO ATTO, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l'approvvigionamento del servizio in argomento, e della ulteriore circostanza secondo cui per l'affidamento del servizio stesso, ai sensi del medesimo DPCM 24.12.2015, quale recepito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 468/2016, è necessario ricorrere, oltre le soglie economiche ivi consentite, come nel caso di specie nel senso esplicitato nelle premesse, al Soggetto Aggregatore di riferimento;

CONSIDERATO che nelle more dell'esperimento di gara da parte del citato Soggetto Aggregatore, questa Area Vasta n. 2 ha necessità di acquisire il servizio in argomento per dare soddisfazione ai bisogni rilevati e che una mancanza di tale servizio comporterebbe una interruzione del servizio pubblico;

RITENUTO che nella specifica fattispecie in argomento, quale commentata nelle premesse e valutata secondo le modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 e con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016, che qui si intendono integralmente richiamate, si intenda contestualizzato, secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016, il presupposto individuato al comma 2, lettera c) dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che dispone la legittimità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara "*nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non*

possono essere rispettati (...)", dandosi atto che nell'ambito della peculiarità della presente fattispecie stessa tale presupposto si declina nella legittimità della procedura negoziata per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente il contratto;

CONSIDERATO che, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, prevedere un passaggio di consegne dall'operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico;

ATTESO quanto in tal senso rappresentato da parte di questa competente Unità Operativa proponente con nota di protocollo n. 166639|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.09.2016, in allegato al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, in merito all'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in argomento previe operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore del servizio stesso, rappresentato dalla società FITIST SECURITY S.r.l. - JESI;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Aziendale di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016, con la quale si è provveduto a trasmettere processo verbale dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 03.10.2016, secondo il quale si esprime parere favorevole all'avvio, nei termini prospettati, ed in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte, della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto;


RICHIAMATE le circostanze esplicitate nelle premesse secondo le quali la stipulazione del contratto di cui alla presente proposta di determina può intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione del citato Soggetto Aggregatore, per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del contratto stesso fino al 31.12.2017, avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

SI PROPONE al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche:

- 1) di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la società FITIST SECURITY S.r.l. - JESI, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania presso le strutture della sede operativa di ANCONA dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA - Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- 5) di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2017, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 4. del presente dispositivo;
- 6) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 15.10.2016 / 31.12.2017, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 297.000,00 I.V.A. esclusa – siano imputati al conto n. 0609010115 "servizi di vigilanza" del bilancio ASUR e resi economicamente coerenti e compatibili, pro – quota, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio – anno 2016 – assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e, nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - alla competente Area Dipartimentale Aziendale "Acquisti e Logistica";
- 8) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPADDA



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento - allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 15.10.2016 / 31.12.2017, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 297.000,00 I.V.A. esclusa - saranno imputati al conto n. 0509010115 "servizi di vigilanza" del bilancio ASUR e da rendersi economicamente coerenti e compatibili, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio - anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 - Dr. Paolo GALASSI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 - Dr.ssa Antonella CASACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nota del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di protocollo n. 166639|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.09.2016, redatta ai sensi e per gli effetti della nota del Direttore Amministrativo di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016.